

# REGOLAMENTO OPERATIVO DI RIPARTIZIONE COSTI ED INCENTIVI

della Comunità Energetica Rinnovabile “Palermo Est”

## TITOLO I

### FINALITÀ E AMBITO DI APPLICAZIONE

#### **Articolo 1 – Finalità del Regolamento**

1.1. Il presente Regolamento, redatto e approvato a cura degli Organi dell’Associazione denominata “PALERMO EST” ha lo scopo di disciplinare l’attività, l’organizzazione e gli eventuali strumenti di finanziamento della Comunità, disponendo sia in ordine ai rapporti tra gli aderenti e la Comunità che rispetto a quelli relativi alle relazioni intercorrenti tra gli Aderenti nell’ambito dell’attività della Comunità.

1.2. Ha lo scopo, altresì, di disciplinare il funzionamento tecnico-amministrativo dell’Associazione, nonché di garantire l’applicazione delle decisioni comunemente assunte per il raggiungimento delle finalità come disciplinate all’articolo 3 dello Statuto.

#### **Articolo 2 – Ambito di applicazione**

2.1. Le disposizioni contenute nel presente Regolamento sono vincolanti per gli aderenti interessati alla condivisione dell’energia prodotta dagli impianti a fonti rinnovabili nella disponibilità e sotto il controllo dalla Comunità ai sensi dell’art. 31 del Dlgs 199/2021.

2.2. Eventuali modifiche dovranno essere approvate dall’ Organo Amministrativo.

2.3. Le modificazioni al presente regolamento avranno efficacia a far tempo dalla data della loro approvazione da parte dell’Organo Amministrativo. Restano comunque salve le disposizioni contenute nello Statuto.

## TITOLO II

### ATTIVITÀ DELLA ASSOCIAZIONE

#### **Articolo 3 – Attività della Associazione**

3.1. L’Associazione si propone quale modello utile ad aggregare sinergicamente attività, competenze, esperienze e qualificazioni professionali degli aderenti. Si fa promotrice di tutte quelle iniziative, servizi e progetti che costituiscono la risposta della Comunità energetica ai vari bisogni rilevati nel territorio ispirandosi ai principi della condivisione e della solidarietà, a cui richiama tutti coloro che, a vario titolo, operano al suo interno.

3.2. L’attività dell’Associazione è finalizzata a fornire nella qualità di comunità energetica rinnovabile benefici ambientali, economici o sociali agli aderenti, organizzando la condivisione dell’energia elettrica rinnovabile prodotta da impianti di produzione nella disponibilità e sotto il controllo dell’Associazione stessa ai sensi dell’art. 31 del Dlgs 199/2021, promuovendo l’installazione di impianti a fonte rinnovabile per consentire la riduzione dei costi energetici degli aderenti all’interno degli ambiti territoriali delimitati ai sensi del comma 2, dell’articolo 31 del Dlgs 199/2021

3.3. Per realizzare tali obiettivi, l’Associazione opererà intraprendendo le seguenti iniziative:

- Promozione dello sviluppo, della sperimentazione e della partecipazione a modelli di governance di generazione distribuita e nuove applicazioni tecnologiche per la diffusione dell'uso di energia da fonti rinnovabili;
- Individuazione di ogni possibile opportunità di finanziamento delle iniziative da attuare e ogni possibile inserimento delle attività sviluppate in reti di competenza regionali, nazionali ed europee;
- Supporto alle attività di ricerca nel settore delle fonti energetiche rinnovabili, anche in collaborazione con enti e istituzioni pubblici e privati;
- Assistenza e messa in opera di progetti pilota per la valorizzazione delle Fonti Energetiche Rinnovabili (F.E.R.);
- Adesione a partnership nazionali e internazionali in altri organismi sia con enti privati che pubblici per lo sviluppo dello scopo dell'Associazione;
- Promozione dell'attività dell'Associazione, anche attraverso la gestione di eventi di pubblica diffusione dei risultati;
- Organizzazione di servizi accessori e complementari alla produzione, distribuzione e condivisione di energia elettrica;
- Prestazione di qualsiasi servizio comunque collegato all'attività di cui ai precedenti punti.

#### **Articolo 4 – Ulteriori attività**

4.1. I settori di intervento dell'Associazione sono determinati nel rispetto delle linee programmatiche stabilite dagli Organi dell'Associazione stessa e dei principi ispiratori dello Statuto, nonché dalle caratteristiche degli aderenti che ne costituiscono la base e dalle dichiarazioni dagli stessi rese in ordine alla necessità od alla disponibilità.

4.2. L'impegno dell'Associazione ad operare in settori che esulino dai suoi abituali campi di attività nel rispetto delle linee programmatiche e dei principi ispiratori di cui allo Statuto, dovrà eventualmente essere approvato dai suoi Organi, in via preventiva, prima ancora che siano predisposte attività preparatorie per condurre trattative o formulare proposte.

### **TITOLO III**

#### **ADESIONE ALLA ASSOCIAZIONE**

#### **Articolo 5 - Procedura di ammissione**

5.1. Possono far parte della Associazione, come previsto ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs 199/2021 e smi, nella qualità di aderenti beneficiari delle configurazioni di autoconsumo diffuso ai sensi dell'art.7 dello Statuto:

- a. persone fisiche;
- b. piccole e medie imprese a condizione che la partecipazione alla comunità di energia rinnovabile non costituisca l'attività commerciale e industriale principale;
- c. associazioni con personalità giuridica di diritto privato;
- d. enti territoriali o autorità locali, comprese le amministrazioni comunali, gli enti di ricerca e formazione, gli enti religiosi, quelli del terzo settore e di protezione ambientale

nonché le amministrazioni locali contenute nell'elenco delle amministrazioni pubbliche divulgato dall'ISTAT.

5.2. La presentazione della domanda di Manifestazione d'interesse ad aderire all' Associazione non dà luogo ad alcun diritto, pretesa e/o semplice aspettativa in capo al soggetto richiedente. Inoltre, affinché la stessa possa ritenersi perfezionata è necessario l'esaurimento di tutte le formalità e gli adempimenti prescritti dalla legge e dalle regole operative del presente regolamento.

Alla domanda di ammissione dovrà essere allegato:

- a. copia della carta di identità della persona fisica richiedente l'ammissione o del legale rappresentante della persona giuridica richiedente;
- b. estremi catastali dell'immobile il cui POD rileverà l'energia da una delle configurazioni previste dall'art.31 legge 199/21;
- c. per i soggetti giuridici visura camerale

5.3. Ricevuta la domanda di ammissione gli Organi dell'Associazione potranno richiedere al soggetto che intende aderire integrazioni e/o chiarimenti in ordine alla documentazione originariamente presentata, i quali devono inderogabilmente pervenire entro venti giorni da tale richiesta.

5.4. In ipotesi di mancato accoglimento della domanda di ammissione, fermo restando che dovrà essere in ogni caso assicurata la partecipazione aperta e volontaria a tutti i soggetti che soddisfino i requisiti indicati al comma 1 dell'articolo 31 del DLgs 199/2021 e s.m.i., gli Organi dell'Associazione redigono anche una breve relazione nella quale si espongono gli elementi e le ragioni che inducono a far considerare il soggetto richiedente non idoneo fini della realizzazione degli scopi perseguiti dall'Associazione.

5.5. I diritti degli aderenti vengono mantenuti, compreso il diritto di scegliere il proprio venditore. L'adesione è senza alcun vincolo di durata, senza alcun costo di adesione. Inoltre, l'aderente potrà recedere dall'adesione in qualsiasi momento inviando una comunicazione a: [cerplusitalia@pec.it](mailto:cerplusitalia@pec.it) senza alcun onere a suo carico se non quello di corrispondere all'Associazione il contributo di adesione relativo alle quote di energia condivisa utilizzata dall'aderente alla data dell'invio della richiesta di recesso.

## **Articolo 6 - Criteri per la permanenza**

6.1. Il rispetto dello Statuto, del presente Regolamento e delle decisioni assunte dagli Organi dell'Associazione è indispensabile per la permanenza di ciascun aderente nell'ambito della Comunità Energetica Rinnovabile.

6.2. Per quanto attiene le modalità di esclusione dalla Associazione valgono le norme dettate dallo Statuto e dalla normativa vigente.

## **Articolo 7 – Banca dati/Piattaforma**

7.1. L'Associazione costituisce e aggiorna costantemente una banca dati contenente le informazioni relative agli aderenti.

7.2. Tale Banca dati/Piattaforma ha lo scopo di evidenziare in ogni momento la permanenza dei requisiti richiesti per l'adesione alla Comunità Energetica Rinnovabile, verificare la corretta applicazione da parte degli aderenti degli adempimenti normativi in materia di energia rinnovabile e verificare la corretta applicazione da parte degli aderenti di tutti gli adempimenti normativi e procedurali previsti dal

presente Regolamento. Inoltre, fornirà agli Organi dell'Associazione elementi di valutazione per la scelta delle attività da acquisire e conoscere le necessità e le disponibilità degli aderenti.

7.3. Le notizie per l'istituzione della Banca dati/Piattaforma saranno fornite dagli aderenti (persone fisiche o persone giuridiche) e con l'assunzione, da parte degli stessi, di ogni responsabilità in ordine alla veridicità di quanto dichiarato ed all'osservanza degli impegni assunti. Gli aderenti sono tenuti a comunicare all'Associazione, spontaneamente e tempestivamente, le variazioni relative ai dati già forniti, nonché le altre notizie che gli Organi dell'Associazione riterranno opportuno richiedere per l'integrazione e l'aggiornamento dei dati.

7.4. La Banca dati/Piattaforma deve contenere, per ciascuno degli aderenti le seguenti informazioni:

- (Caratteristiche delle persone giuridiche): denominazione, forma costitutiva, sede, titolarità di uno o più punti di prelievo di energia elettrica (POD) sottesi all'area di interesse dell'Associazione titolarità o disponibilità di uno o più impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili.
- (Caratteristiche delle persone fisiche): dati personali, titolarità di uno o più punti di prelievo di energia elettrica (POD) sottesi all'area di interesse dell'Associazione, titolarità o disponibilità di uno o più impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili.

## TITOLO V

### RAPPORTI TRA ASSOCIAZIONE ED ADERENTI

#### **Articolo 8– Principi generali: Partecipazione -trasparenza e coerenza**

8.1. L'Associazione promuove, tutela e regola, attraverso i suoi Organi, i rapporti fra gli aderenti.

8.2. La partecipazione effettiva alle attività dell'Associazione da parte degli aderenti è condizione indispensabile a garantire la stretta connessione fra bisogni e le proposte degli aderenti con le attività dell'Associazione. Per questo motivo, gli Organi dell'Associazione si impegnano a definire il programma di attività con modalità che facilitino quanto più possibile la partecipazione di tutti gli aderenti.

8.3. L'Associazione ed i suoi aderenti considerano la trasparenza e la coerenza delle loro azioni base indispensabile per l'affermazione del principio di solidarietà sociale che fanno proprio.

#### **Articolo 9 - Valorizzazione e incentivazione dell'energia elettrica immessa in rete e dell'energia elettrica condivisa**

9.1. L'Associazione ha per oggetto principale anche se non esclusivo, l'assunzione in nome proprio, per conto e nell'interesse degli aderenti della valorizzazione e incentivazione dell'energia elettrica condivisa prodotta dalle unità di produzione nella disponibilità e sotto il controllo dell'Associazione stessa ai sensi dell'art. 31 del Dlgs 199/2021, promuovendo altresì l'installazione di ulteriori impianti a fonte rinnovabile.

9.2. Gli aderenti all'atto dell'adesione all'Associazione conferiscono mandato esclusivo, ai sensi del Dlgs 199/2021 e della relativa normativa per tempo applicabile, per la richiesta di accesso alla valorizzazione e incentivazione dell'energia elettrica condivisa sul portale GSE.

9.3. La gestione dei rapporti contrattuali con il GSE, ivi compresa la possibilità di stipulare accordi vincolanti, sarà tenuta esclusivamente dall'Associazione, obbligandosi ciascun aderente a non attuare comportamenti che possano, in qualsivoglia maniera comprometterli ed anzi obbligandosi a collaborare con gli Organi dell'Associazione al fine del conseguimento del miglior risultato nel rapporto "GSE – Comunità Energetica".

9.4. Compete esclusivamente all'Associazione, per essa, ai suoi Organi, ogni decisione relativa alla tutela giudiziale e stragiudiziale dei diritti nascenti da rapporti contrattuali con il GSE, anche se gli stessi involgono, in parte o per il tutto, diritti degli aderenti.

9.5. Gli aderenti prosumer/produttori, all'atto dell'adesione all'Associazione, avranno l'opzione di conferire all'Associazione il mandato esclusivo per la vendita dell'energia elettrica immessa in rete.

#### **Articolo 10 – Configurazioni attive ai fini dell'erogazione del servizio per l'autoconsumo diffuso**

10.1. L'Associazione svilupperà le azioni correlate agli scopi ed alle attività di cui agli artt. 3 e 7 dello Statuto sull'intero territorio nazionale in relazione alle cabine primarie comprese nell'Elenco Cabine Primarie disponibile sul sito del GSE.

10.2. Le aree sottese alle Cabine Primarie sono quelle definite ai sensi dell'art. 10 del Testo Integrato sull'Autoconsumo Diffuso (TIAD) vigenti al momento della presentazione dell'istanza di attivazione del servizio per l'autoconsumo diffuso.

10.3. Entro le aree sottese a ciascuna delle cabine primarie dell'elenco di cui al comma 1, saranno in particolare svolte:

- Attività di promozione e diffusione;
- Istanza di attivazione di una configurazione per l'accesso al servizio per l'autoconsumo diffuso;
- Promozione della partecipazione alle configurazioni da parte degli Enti Locali o altre Pubbliche Amministrazioni.

#### **Articolo 11 - Profili degli aderenti**

11.1. Gli aderenti beneficiari delle configurazioni di autoconsumo diffuso ai sensi dell'art.7 dello Statuto possono essere: "**consumer**" terminologia che si riferisce a un utente finale di energia che è parte di una comunità che produce, condivide e utilizza energia rinnovabile. Questi "**consumer**" possono essere sia consumatori passivi, che semplicemente utilizzano l'energia prodotta dalla comunità, sia "**prosumer**" (produttori-consumatori) che non solo consumano energia, ma partecipano anche attivamente alla produzione e alla gestione dell'energia rinnovabile all'interno della comunità.

### **TITOLO VI GESTIONE E DISTRIBUZIONE INCENTIVI**

#### **Articolo 12- Ripartizione degli Incentivi derivanti dalla Condivisione dell'Energia**

Ai sensi di quanto previsto dalle norme in vigore, la premialità, qualora spettante, si costituisce di due componenti: l'incentivo e la valorizzazione dell'energia:

12.1. L'incentivo, qualora spettante, sarà calcolato secondo le indicazioni contenute nelle norme operative GSE al paragrafo 2.2.2.1 "Determinazione della tariffa incentivante".

Gli incentivi maturati, qualora spettanti, saranno ripartiti dall'Associazione ai singoli aderenti, in proporzione alla quota loro spettante, al netto dei costi di gestione, attraverso l'applicativo Cer Plus®:

- al fine di realizzare un'economia circolare a beneficio dell'intera comunità
- oppure al fine di compensare il contributo per l'energia rilevata

L'Associazione per il tramite del soggetto responsabile del riparto dell'energia condivisa, individuato ai sensi dell'Art.8 dello Statuto nella società CER Plus Italia S.r.l. con sede in Palermo Piazza Francesco

Crispi, 9 P.IVA 07208660824, titolare dei diritti di uso esclusivo dell'applicativo Cer Plus®, provvederà alla ripartizione dell'incentivo e della valorizzazione dell'energia condivisa.

In Particolare, il soggetto responsabile del riparto dell'energia condivisa svolgerà per conto dell'Associazione tra le altre le seguenti principali attività:

- Animazione Territoriale ed individuazione attraverso una rete esterna di soggetti collaboratori degli aderenti Consumer/Prosumer beneficiari delle configurazioni di autoconsumo diffuso, nonché dei Produttori Esterni, che sottoscriveranno con l'Associazione contratti di natura privatistica per gli impianti oggetto delle configurazioni da inserire sul portale GSE;
- Gestione del calcolo della ripartizione degli incentivi e della valorizzazione delle configurazioni di autoconsumo diffuso attraverso l'applicativo Cer Plus®;
- Gestione del caricamento dei documenti e relativo monitoraggio in nome e per conto dell'Associazione, sul portale GSE;
- Gestione degli aspetti amministrativi e fiscali relativi alle configurazioni dell'Associazione;

Ai sensi e per gli effetti delle norme in vigore alle PMI aderenti all'Associazione, qualora spettante, sarà ripartito solo il 55% della quota di incentivo.

L'incentivo sarà così ripartito:

Il 35% dell'incentivo con un minimo di €25/MWh sarà dall'associazione destinato ai clienti finali, aderenti e beneficiari delle configurazioni di Autoconsumo diffuso approvate dal GSE;

Il restante 65% sarà gestito dal soggetto responsabile del riparto dell'energia, per la gestione delle attività di cui sopra che saranno oggetto di apposito contratto. Il soggetto del riparto a seguito dell'attività di animazione territoriale indicherà all'Associazione l'esatto importo da destinare ai Produttori Esterni di cui all'Art. 9 dello Statuto, ed ai soggetti aderenti beneficiari nella categoria "Prosumer", in considerazione di: variabilità dell'incentivo, dimensioni dei relativi impianti e cronologia delle attivazioni dei singoli impianti a valere sulle configurazioni di autoconsumo diffuso contrattualizzate dal GSE.

Le quote di incentivo destinate ai clienti finali ed ai Produttori Esterni/Prosumer saranno erogate direttamente dall'Associazione, categorizzate come attività istituzionali e contabilizzate come contributi a fondo perduto e aiuti di stato come da normativa vigente.

La parte dell'incentivo al netto delle erogazioni di cui sopra, sarà oggetto di fatturazione da parte del soggetto del riparto dell'energia condivisa per l'espletamento delle attività contrattuali.

## 12.2. La valorizzazione dell'energia

Le somme relative alla valorizzazione dell'energia saranno trattenute al 100% dall'Associazione per il pagamento delle spese amministrative e per gli scopi istituzionali, tra i quali l'istituzione di un "Fondo di contrasto alla povertà energetica", appositamente istituito, con lo scopo di fornire un maggiore ed ulteriore beneficio alla parte di consumatori della Configurazione in condizioni di particolare fragilità o di ristrettezza economica.

Tale fondo sarà regolato con apposito Regolamento approvato dall'Associazione.

## 12.3 Revisione della ripartizione

Gli Organi dell'associazione potranno rivedere i criteri di distribuzione alla luce delle iniziative programmatiche da attuare da parte dell'Associazione in linea con gli scopi definiti dallo Statuto.

Gli aderenti non potranno perciò pretendere nulla di diverso dalla distribuzione effettuata dall'Associazione.

Gli Organi dell'Associazione potranno anche decidere di utilizzare gli ulteriori benefici economici della comunità energetica in servizi ancillari o altre attività con ricaduta economica sul territorio e quindi a favore degli aderenti stessi, secondo le modalità che ritengono più opportune ed in linea coi principi definiti dallo statuto.

### **Articolo 13 - Trattamento dei dati personali**

13.1 Il registro degli aderenti viene conservato nel rispetto delle vigenti normative sul trattamento e la tutela dei dati personali (D.Lgs. 196/03). Il titolare del trattamento è l'Associazione nella persona del legale rappresentante. I dati personali degli aderenti saranno conservati e trattati secondo la normativa vigente.